

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen

Modifica del 12 giugno 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 5 dicembre 2014¹ che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen è modificata come segue:

Preambolo

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002² sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015)³ del
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,

Art. 1 Divieto di fornire materiale d'armamento e materiale affine

¹ Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:

- a. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell'allegato;
- b. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.

² Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la fabbricazione o l'impiego di materiale d'armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.

³ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico.

¹ RS 946.231.179.8

² RS 946.231

³ I testi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite possono essere consultati online all'indirizzo Internet: www.un.org > Peace and Security > Security Council > Documents > Resolutions.

⁴ RS 946.202

⁵ RS 514.51

Art. 1a

Ex art. 1

Art. 4 cpv. 1

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure di cui agli articoli 1 e 1a.

Art. 5 cpv. 1

¹ Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 1a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO.

Art. 6 cpv. 1

¹ Chiunque viola gli articoli 1, 1a o 3 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

II

L'allegato è modificato come segue:

Rimando

Allegato
(art. 1 cpv. 1 e 2, 1a cpv. 1 e 3 cpv. 1)

Titolo

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire materiale d'armamento

III

La presente ordinanza entra in vigore il 12 giugno 2015 alle ore 18.00⁶.

12 giugno 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁶ La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 12 giu. 2015 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

